



COMUNE DI TAINO

PROVINCIA DI VARESE

Polizia Locale

Taino, 10 gennaio 2015
Prot. 210

ORDINANZA N. 02/2015

DISPOSIZIONI SULLA COMBUSTIONE DI VEGETALI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:

1. L'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", così come modificato dalla Legge 116 dell'11 agosto 2014, stabilisce che: "*L'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) (dello stesso decreto), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)*"

Considerato che:

2. come stabilito dalle finalità del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", è compito delle autorità competenti "*mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi*"
3. nel territorio comunale, in attuazione all'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006, si rende necessario regolamentare periodi e giorni in cui è concessa la combustione di residui di vegetali agricoli e forestali;
4. le emissioni prodotte da tali combustioni, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dal traffico veicolare, dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., possono essere causa del deterioramento della qualità dell'aria nell'atmosfera;
5. l'uso di bruciare ramaglie e residui vegetali produce una combustione imperfetta che dà origine, oltre ad altri inquinanti, al particolato primario che, a seguito delle reazioni fotochimiche in atmosfera, si trasforma in PM10 e PM 2.5, pur con diversa

- composizione chimica rispetto alle polveri sottili e ultrasottili determinate a seguito dalle emissioni industriali o del traffico veicolare;
6. per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi, al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;
 7. la combustione di materiale può:
 - a. configurarsi anche come una "illecita combustione di rifiuti", in violazione dell'art. 256 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora effettuata con materiale diverso rispetto a quelli elencati all'art. 185, comma 1 lettera f) dello stesso decreto e quindi pericoloso per la salute umana e pregiudizievole per l'ambiente;
 - b. provocare emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare molestie alle persone;
 - c. rappresentare uno stato di pericolo per la circolazione stradale e, in assenza delle opportune precauzioni, minaccia di incendio per la vegetazione e gli edifici circostanti;

Visto inoltre:

8. l'art. 30 del "*regolamento comunale per la tutela della sicurezza e della convivenza urbana*" che dispone:
 - a) E' consentita l'accensione di fuochi secondo gli orari stabiliti da apposita ordinanza sindacale.
 - b) E' altresì vietato bruciare materiali diversi da foglie, erba, e residui da potatura.
 - c) Il fuoco deve essere costantemente controllato mediante la presenza di una persona e non potrà essere acceso in aree contigue a boschi, a meno di 5 metri dalle proprietà limitrofe e in concomitanza di giornate ventose.
 - d) L'ordinanza e le condizioni del presente articolo sono valide salvo diverse disposizioni demandate dalla regione, provincia, dal Corpo Forestale dello stato o da altro ente abilitato.
9. l'art. 54 del D. Lgs 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Locale".

ORDINA

Per quanto precisato in premessa, che nel territorio comunale è consentita la combustione sul luogo di produzione dei seguenti materiali elencati nell'art. 185 comma 1 lett. f) del D. Lgs 152/2006:

paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa

Gli orari e i giorni in cui è consentita la combustione dei suddetti materiali sono i seguenti:

- **mercoledì** **06.00 - 11.00**
- **giovedì** **14.00 - 19.00**
- **venerdì** **06.00 - 11.00**
- **sabato** **14.00 - 19.00**

è vietata la combustione di qualsiasi materiale in orari e giorni diversi.

L'accensione del fuoco potrà avvenire solo alle seguenti condizioni:

- a. il fuoco deve essere costantemente controllato mediante la presenza di una persona in grado di intervenire tempestivamente;
- b. non vi siano boschi in aree contigue;
- c. dovrà essere rispettata una distanza minima di 5 metri rispetto alle proprietà limitrofe;
- d. se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- e. all'orario di spegnimento indicato, il fuoco dovrà essere completamente spento e non dovranno risultare attivi focolai e braci, né rifiuti fumiganti;
- f. La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata e per una quantità massima di 3 metri steri (cubi) al giorno per ettaro, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi.
- g. E' fatto l'obbligo di procedere all'immediato spegnimento del fuoco qualora i fumi dovessero interessare la pubblica viabilità o provocare eccessivo disturbo a terzi;
- h. Il fuoco dovrà comunque essere spento, indipendentemente dagli orari, a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od ufficiali di Polizia Giudiziaria o vigili del fuoco

La presente ordinanza è valida salvo diverse disposizioni demandate dalla regione, provincia, dal Corpo Forestale dello stato o da altro ente abilitato.

AVVERTE

Che ai trasgressori delle presenti disposizioni, qualora il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 56 del "*regolamento comunale per la tutela della sicurezza e della convivenza urbana*" da euro 50 a euro 150.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa proponendo ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

Che la presente ordinanza sostituisce le altre in materia e verrà pubblicata all'Albo pretorio online del comune e sul sito, trasmessa alla Prefettura di Varese, al Comando Stazione Carabinieri di Angera, al Corpo Forestale di Vergiate, e data massima diffusione tra la cittadinanza;

f.to IL SINDACO
Ghiringhelli Stefano